

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2329

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ALBERTI CASELLATI, TOMASSINI, FASOLINO, BIANCONI, SALINI, SANZARELLO, TREDESE, AGOGLIATI, ARCHIUTTI, BARELLI, BASILE, BETTAMIO, BOSCETTO, CANTONI, CASTAGNETTI, CHIRILLI, CICOLANI, COMINCIOLI, COSTA, DE RIGO, D’IPPOLITO, FABBRI, FALCIER, FAVARO, FERRARA, FIRRARELLO, GENTILE, GIRFATTI, GUZZANTI, IANNUZZI, IOANNUCCI, IZZO, LAURO, MAINARDI, MALAN, MANFREDI, MANUNZA, MINARDO, MORRA, NESSA, NOCCO, NOVI, OGNIBENE, PASINATO, PESSINA, PIANETTA, PICCIONI, PONZO, SAMBIN, VIZZINI e ZORZOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 2003

Modifica all’articolo 15-*bis* del decreto legislativo
30 dicembre, n. 502, e successive modificazioni

ONOREVOLI SENATORI. - Per molti anni i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità hanno previsto per il personale medico il rapporto di lavoro a «tempo definito» caratterizzato da un orario settimanale di lavoro pari a 28 ore e trenta minuti.

Tale tipologia di rapporto venne eliminato dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97, che prevedeva il passaggio al «tempo pieno» e contestualmente la disapplicazione dell'articolo 119 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 allo scopo di escludere il «tempo definito».

In seguito l'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (decreto Bindi) inserì nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 l'articolo 15-*bis*, che al comma 3 stabilì la soppressione definitiva del rapporto di lavoro a «tempo definito», demandando ai successivi Contratti nazionali di lavoro il compito di regolamentarne l'estinzione.

Il particolare il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2000, all'articolo 44, comma 6, stabilì che il passaggio dal rapporto di lavoro a «tempo definito» al rapporto «unico» sarebbe dovuto avvenire improrogabilmente entro il 1° di-

cembre 2001, termine, poi, prorogato al 1° gennaio 2003.

La questione è stata affrontata in sede di esame della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), su impulso di un ordine del giorno (n. 9/1826/89) a firma dei senatori Schifani, D'Onofrio, Moro, Nania, approvato ed accolto dal Governo.

Noi riteniamo che la conversione dei contratti di lavoro del settore sanitario da rapporti a tempo definito a rapporti a tempo indefinito leda il corretto esercizio dell'attività professionale sanitaria.

Auspichiamo, pertanto, che la materia sia esaminata, eventualmente, nel corso delle trattative per la stipulazione del prossimo contratto collettivo nazionale al fine di stabilire le regole generali che disciplinano anche il particolare rapporto di lavoro in oggetto.

Con l'articolo unico del presente disegno di legge si intende prolungare il termine previsto al comma 3 dell'articolo 15-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni mantenendo in vigore i contratti dei medici a tempo definito fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. Al comma 3 dell'articolo 15-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 5-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56, le parole «dal 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «dalla stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.».

2. Sono fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi definitivi emanati dagli organi preposti dal 1° gennaio 2003 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, e compiuti in ottemperanza delle disposizioni previste dall'articolo 15-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

